LA FALSA MONETA NEL CODICE PENALE MURATTIANO

Premessa

Con decreto del 23 aprile 1812 n. 1580, Gioacchino Murat approva la traduzione in lingua italiana del codice penale dell'Impero Francese del 1810, dichiarandola vigente nel Regno di Napoli dal 1° luglio dello stesso anno, poi differita (con decreto del 30 luglio 1812 n. 1443) al 1° ottobre 1812. Alla seconda edizione del codice penale murattiano, qui esaminata, è attribuito un titolo alquanto prolisso: *Codice penale tradotto d'ordine di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie per uso de' suoi Stati*. *Seconda edizione riveduta, corretta, ed aumentata d'una tavola analitica e di un indice*;[1] d'ora in avanti semplicemente 'codice'.

Ancorché il citato decreto n. 1580 e il titolo del codice esprimano chiaramente che lo stesso sia una traduzione del codice penale dell'Impero Francese, di fatto è un rifacimento adattato alla tradizione giuridica napoletana.[2]

Con la caduta di Murat (trattato di Casalanza del 20 maggio 1815) e la restaurazione di Ferdinando IV sul trono napoletano (trattato di Vienna del 9 giugno 1815), il Borbone, con editto del Re del 22 maggio 1815 n. 3, ordina l'adozione del codice penale murattiano per il solo Regno di Napoli per sostituirlo il 1° settembre 1819 con un codice penale borbonico.[3] Invece, la Sicilia mantiene le sue antiche leggi (legge del 21 maggio 1819 n. 1595).

Lo *ius monetandi*

Il principe, a differenza del privato, riscuote dal popolo autorità ed esercita le proprie funzioni in modo imparziale. Per tale motivo egli è il titolare esclusivo del diritto di battere moneta; l'unico che può certificare, per mezzo del pubblico suggello, l'autenticità della moneta, ossia l'identità del valore intrinseco ed estrinseco della stessa con le disposizioni normative da lui stabilite in ossequio al valore commerciale del metallo.[4] Senza concessione sovrana nessun altro può utilizzare la sua effigie, i suoi titoli e/o i suoi simboli, e se lo facesse incorrerebbe nel *crimen laesae maiestatis*, reato ascrivibile anche all'alteratore di monete.

La garanzia statale della moneta rende possibile e agevole la compravendita di beni e servizi senza il rischio che essa sia ricusata dal creditore conoscendo egli, dopo averne accertata l'autenticità, la legittima provenienza. Per converso, se la moneta potesse essere coniata da un soggetto diverso dal principe, le transazioni sarebbero fortemente minacciate, dappoiché il creditore mostrerebbe diffidenza nel ricevere monete coniate da un soggetto sconosciuto, inidoneo a fornire garanzie e nel dubbio di ricevere moneta falsa non spendibile, la ricuserebbe. Ed ecco che l'utilità della moneta verrebbe meno. Invece, così regolata, la moneta circola senza ostacoli e il commercio prospera.

Esistono altre motivazioni che portano la moneta nel monopolio del principe: i profitti derivanti dalla sua coniazione e il controllo della politica monetaria.

---

1 Il titolo di 'Re delle Due Sicilie', di cui si fregia Gioacchino Murat, è un titolo pretenzioso: la Sicilia, per tutta la dominazione francese nel Regno di Napoli, rimase sotto i Borbone.

2 A titolo d'esempio il codice ha abolito l'amputazione della mano destra del parricida, invece presente nel codice penale francese.

3 La denominazione del codice penale borbonico è *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*. *Parte seconda*. *Leggi penali*, entrato in vigore con legge del 26 marzo 1819 n. 1542, sia nei domini di qua che di là dal Faro.

4 In realtà, nella storia monetaria esistono non rari casi di falsificazioni poste in essere dallo stesso principe.

Che cos'è la falsa moneta

Falsificare e ingannare hanno lo stesso significato: "porre in essere una situazione capace di far apparire la realtà […] diversa da quella che è, e, quindi, atta a provocare un giudizio contrario al vero".[5] Falso e inganno sono due sostantivi strettamente correlati: la parola *falso* deriva dal latino *falsum*, participio passato di *fallĕre* "ingannare". La falsa moneta, pertanto, ha lo scopo di ingannare il destinatario della stessa.

La falsificazione monetaria è definita come la contraffazione[6] o l'alterazione della moneta, nazionale o straniera.

La contraffazione monetaria è la creazione *ex novo* di moneta (identica o simile a quella emessa dal principe e comunque idonea a trarre in errore) da parte di chi non vi sia legalmente autorizzato, indipendentemente dal fatto che il metallo, il titolo, il peso, l'impronta e le dimensioni della moneta creata siano eguali a quella sincera: si punisce la contraffazione del contrassegno monetario e non il disco metallico contrassegnato.[7]

Invece, l'alterazione monetaria è la modificazione non legittima (ossia posta in essere da chi non ne ha titolo) delle caratteristiche formali o estrinseche (p.e. l'argentatura) e/o sostanziali o intrinseche (p.e. la tosatura) operata sulla moneta sincera.

La falsa moneta nel codice penale murattiano

La falsa moneta è trattata nel capo III rubricato *Misfatti e delitti contro la pace pubblica* dove il misfatto è la violazione punita dalla legge con una pena afflittiva o infamante;[8] mentre il delitto è la violazione punita dalla legge con una pena correzionale.[9]

Chi nel territorio nazionale o straniero falsifica moneta d'oro o d'argento avente corso legale[10] nel Regno o chi la emette (mettere in circolazione) o la sparge (spendere) sul suolo nazionale o la introduce (importare) nel Regno è "punito colla morte, ed i suoi beni saranno confiscati". Il codice indica la modalità con cui è eseguita la pena capitale, ossia il troncamento del capo, ma tace sullo strumento utilizzato per eseguirla; anche se verosimilmente si tratta della ghigliottina.

Il successivo articolo descrive gli stessi comportamenti del precedente, ma realizzati su monete plateali[11] o di rame che hanno corso legale nel Regno. Per questo misfatto il codice prevede i lavori forzati perpetui. Inoltre, nella pubblica piazza, al condannato è afflitta la pena accessoria del marchio: sulla spalla destra sono improntate con un ferro rovente le lettere L. P. e F.,

---

5 F. Antolisei, *Manuale di diritto penale*, p. 61.

6 "*Contraffare* vale *fare a rovescio* cioè *contro natura* o *contro verità*; si tratta qui della formazione *ex novo* di una prova, atta a determinare un falso giudizio." F. Carnelutti, *Teoria del falso*, p. 45.

7 Eloquenti le parole di F. Carnelutti, *Teoria del falso*, p. 175: "Le *impronte monetarie* […] stanno a indicare che il disco metallico […] proviene da una determinata fonte. […] L'oggetto della falsificazione è l'impronta e non la moneta, la quale non è invece altro che la cosa contrassegnata; appunto la moneta è falsa quando sia falsamente contrassegnata e il falso non consiste in ciò che la moneta anzichè d'argento sia di stagno ma che sembri mentre non è proveniente dalla zecca dello Stato; la diversa o meno pregiata materia costituisce […] il vantaggio dell'autore e il danno della vittima del falso, non il falso medesimo."

8 Le pene afflittive e infamanti sono enumerate dal codice. Le prime sono la morte, i lavori forzati perpetui, la deportazione, i lavori forzati a tempo e la reclusione; le seconde sono la gogna, il bando e la degradazione civica.

9 Le pene correzionali sono la prigionia a tempo in un luogo di correzione; l'interdizione a tempo da certi diritti civici, civili o di famiglia e l'ammenda.

10 Il corso legale è quello della moneta legale, ossia quella che per atto d'imperio del principe ha il potere di liberare dalle obbligazioni chi la offre in adempimento di un'obbligazione pecuniaria. La moneta legale non può essere ricusata; infatti il codice penale punisce con un'ammenda chi rifiuta le monete autentiche, ma solo quelle nazionali.

11 Le monete plateali sono quelle che hanno corso commerciale: le monete che circolano non per volontà regia (monete a corso legale), bensì per consuetudine, ma senza il veto reale.

presumibilmente l'acronimo di Lavori Perpetui e Falsario.

La pena afflittiva dei lavori forzati a tempo – da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni – è comminata a colui che nel Regno falsifica moneta straniera (moneta plateale compresa) di qualunque metallo; o a chi la emette o la sparge sul suolo nazionale o la introduce nel Regno. Anche per questo misfatto il reo è sottoposto al marchio[12] e a vita, dopo aver espiato la pena, alla vigilanza speciale dell'alta polizia.[13]

Il reo condannato ai lavori forzati sia perpetui che a tempo è impiegato nelle fatiche più penose e quando la natura del lavoro lo consente è unito a un altro condannato con una catena o il suo piede è legato a una palla di cannone. Inoltre, prima di eseguire la condanna dei lavori forzati, gli si infligge la pena infamante della gogna: è esposto per un'ora nella pubblica piazza al generale disprezzo; sopra la sua testa è collocato un cartello indicante il nome, la professione, il domicilio, la pena e il reato ascrittogli.

In materia di falsa moneta, importanti riforme al codice sono apportate da Murat e da Ferdinando IV che ne mitigano alcune pene. Murat abolisce il marchio solamente per il condannato ai lavori forzati a tempo;[14] mentre più tardi Ferdinando lo espunge definitivamente dal codice.[15]

Non è punibile colui che nel Regno emette, sparge o introduce moneta falsa a corso legale o straniera senza conoscerne la falsità; altrimenti è condannato alla pena correzionale dell'ammenda.

Chi viene a conoscenza di una zecca clandestina o di un deposito di monete false di qualsiasi metallo aventi corso legale o plateale nel Regno, ha l'obbligo di denuncia entro le ventiquattr'ore dall'avvenuta conoscenza; in caso contrario incorre nel *crimen silentii*, reato omissivo punibile con la prigionia.[16] Non sono punibili per omessa denuncia gli ascendenti, i discendenti, i coniugi (anche dopo il divorzio),[17] i fratelli e le sorelle dei colpevoli e i loro affini negli stessi gradi.

Limitatamente alla falsificazione della moneta a corso legale, il codice prevede l'operosa resipiscenza: il falsamonete è esente dalla pena di falso laddove denunci l'esistenza del misfatto e i complici prima della consumazione della stesso e prima di ogni procedimento dell'autorità o anche successivamente al procedimento, sempreché abbia "procurato l'arresto degli altri colpevoli". Tuttavia, è sottoposto a vita o a tempo alla vigilanza speciale dell'alta polizia.

12 Il codice non rivela cos'è improntato e su quale parte del corpo; sicuramente non sono impresse le lettere L.P.

13 Tale pena prevede il versamento di una somma, da parte del reo o da altri, a garanzia di una buona condotta del condannato rimanente in libertà.

14 Decreto 11 febbraio 1813 n. 1613.

15 Decreto 19 luglio 1815 n. 34.

16 La prigionia consiste nella reclusione del reo (da un mese a due anni) in una casa di correzione dove il condannato può scegliere uno dei lavori in essa stabiliti.

17 L'istituto del divorzio è introdotto da Napoleone Bonaparte nel 1804 con il *Code Civil des Français*.

Bibliografia

Antolisei F. (autore), Conti L. (a cura di), *Manuale di diritto penale – Parte speciale*, Milano, Giuffrè, 2003, vol. II, pp. 59-88.

Carnelutti F., *Teoria del falso*, Padova, Cedam, 1935, pp. 45; 175.

Cosentino V., *Breve comentario al codice penale italiano*, Napoli, Gabriele Serracino, 1866, pp. 114-224.

Da Passano M., "La codificazione del diritto penale a Napoli nel periodo francese", in *Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808)*, a cura di S. Vinciguerra, Padova, Cedam, 1996, pp. CLV-CLXXIV.

Fais A., "Falsità in monete e carte di pubblico credito", in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVI, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 601-621.

Giuliani G., *Istituzioni di diritto criminale – Con notizie sullo stato attuale delle legislazioni penali pontificia e toscana*, Macerata, Alessandro Mancini, 1856, vol. II, pp. 12-37; 198-217.

Lombardi G., *Dei delitti contro la fede pubblica*, "Trattato di diritto penale", vol. VII, 2ª ed., Milano, Vallardi, 1923, pp. 27-28; 43-44.

Pessina E., *Trattato di penalità speciale – Secondo le leggi delle Due Sicilie*, Stabilimento tipografico dei classici italiani, Napoli, 1859, pp. 139-147.

Piffer G., "art. 453", in *Commentario breve al codice penale – Complemento giurisprudenziale*, a cura di Giuseppe Zuccalà, Padova, Cedam, 2004, pp. 1754-1760.

Puccioni G., *Saggio di diritto penale teorico-pratico*, Firenze, Luigi Niccolai, 1858, pp. 396-411.

Roberti S., *Corso completo del diritto penale del Regno delle Due Sicilie secondo l'ordine delle leggi penali*, Napoli, Stamperia e cartiera del Fibreno, 1836, vol. VI, pp.205-245.

Stile A. M., "Il codice penale del 1819 per lo Regno delle Due Sicilie", in *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, a cura di S. Vinciguerra, vol. 7, Padova, Cedam, 1999, pp. 183-195.

Pubblicazioni ufficiali

Codice penale tradotto d'ordine di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie per uso de' suoi Stati. Seconda edizione riveduta, corretta, ed aumentata d'una tavola analitica e di un indice, 2ª ed., Napoli, Fonderia Reale e Stamperia della Segreteria di Stato, 1813.

Decreto 23 aprile 1812 n. 1580, decreto 30 luglio 1812 n. 1443, decreto 11 febbraio 1813 n. 1613, in *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli.*

Editto del Re 22 maggio 1815 n. 3, decreto 19 luglio 1815 n. 34, decreto 15 settembre 1815 n. 122 in *Collezione delle leggi e decreti reali del Regno di Napoli.*

Legge 26 marzo 1819 n. 1542, legge 21 maggio 1819 n. 1595 in *Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*.